

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 19 (1949-1950)
Heft: 4

Artikel: Il diritto di cittadinanza nel Grigioni dal 1803 ai nostri giorni
considerando specialmente il Grigioni Italiano
Autor: Luminati, Felice
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-17950>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 27.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Il diritto di cittadinanza nel Grigioni

dal 1803 ai nostri giorni

considerando specialmente il Grigioni Italiano

Felice Luminati

V.

IV. Diritto di cittadinanza comunale

1) Evoluzione storica in rapporto alla legislazione cantonale

Le evoluzioni introdotte dall'Elvetica, concernenti specialmente l'organizzazione dei Comuni, per la maggior parte, scomparvero durante la Mediazione e durante il periodo che la seguì. I Cantoni riacquistarono la loro sovranità per quanto concerneva la loro politica interna e per la maggior parte ritornarono all'antica struttura dei Comuni. Anche le innovazioni che la legislazione unitaria dei Comuni aveva portate, rimasero estranee e si attaccarono troppo poco al patrimonio storico per poter rimanere. Il principio del Comune d'abitanti, introdotto dall'Elvetica, fu soppresso completamente nel nostro Cantone.

Nonostante questo regresso immediato alle vecchie condizioni dei Comuni, il periodo seguente adottò poi parecchi principi, anche se sotto forma diversa, che l'Elvetica aveva preparati. ¹⁾ La legislazione della Mediazione riconobbe il principio del libero domicilio di un cittadino svizzero in un altro Cantone, come pure il diritto di libera industria.

Però, ciò che è di grande importanza per noi, fu il riacquisto della completa indipendenza e sovranità da parte dei singoli Comuni, in special modo per quanto concerne il diritto di cittadinanza. I Comuni si trovarono di nuovo completamente liberi d'attribuire e ritirare il diritto di cittadinanza e di determinare i diritti ed i doveri dei cittadini.

Ma già nel 1808 abbiamo la prima ingerenza del legislatore cantonale nelle competenze dei Comuni. Gli anni di guerra ave-

¹⁾ Pedotti C. pag. 36.

vano avuto come conseguenza una povertà generale in tutto il Cantone ed un aumento esagerato degli stranieri, ai quali con troppa facilità i Comuni accordavano il loro diritto di cittadinanza. Perciò il 30 luglio 1808, il Piccolo Consiglio emanò un ordinamento col quale obbligava ogni Comune, che voleva accettare uno straniero come suo cittadino, a domandarne il consenso allo stesso Piccolo Consiglio. Inoltre dichiarò espressamente che gli stranieri accettati come cittadini da un Comune non acquistavano per questo il diritto di cittadinanza cantonale; cioè essi non diventavano, con questa accettazione, grigionesi e non potevano quindi usufruire dei diritti politici dei cittadini cantonali.²⁾ Il ghiaccio era ormai rotto ed il legislatore cantonale non ebbe più scrupoli a continuare la sua opera d'ingerenza nelle competenze dei Comuni. Già nel 1811 un nuovo ordinamento fu emanato in termini precisi e radicali.³⁾ Secondo queste prescrizioni, nessun Comune poteva ammettere come cittadino uno straniero o svizzero, prima che questi avesse personalmente presentati al Gran Consiglio i suoi attestati d'origine e di buona condotta, ed ottenuto da questo un permesso d'accettazione. Inoltre nessun diritto di cittadinanza comunale poteva essere accordato ad uno straniero che non era sicuro di stabilirsi nel Comune e ancor meno a colui che metteva la condizione di non abitare nel Comune.

Benché queste prescrizioni fossero chiare e precise, non raggiunsero completamente il loro scopo e solo in parte poterono porre un freno alle naturalizzazioni. I Comuni continuarono la loro politica d'indipendenza e abbiamo dei casi in cui i Comuni attribuirono il diritto di cittadinanza senza accettazione da parte del Piccolo Consiglio ancora nel 1919.⁴⁾

Una nuova « Legge sulla prestazione di una garanzia per l'attribuzione del diritto di cittadinanza comunale » fu emanata il 3 luglio 1819, anch'essa avente per scopo la limitazione del numero delle naturalizzazioni e la protezione della situazione economica dei Comuni.⁵⁾ Questa legge obbligava ogni Comune, che attribuiva il diritto di cittadinanza ad un cittadino cantonale o ad uno svizzero di un altro cantone il quale non possedesse già il diritto di cittadinanza della Giurisdizione o una sostanza netta di 1000

2) Offizielle Sammlung, Chur 1807, II Band, pag. 23.

3) Offizielle Sammlung, Chur 1807, II Band, pag. 205.

4) Archivio cantonale Coira, Cartella IV 25 g 4; Caso della naturalizzazione del Granduca von Hessen in Tarasp.

Il fatto è questo: il Comune di Tarasp attribuì il diritto di cittadinanza d'onore al Granduca von Hessen senza domandare nulla a nessuno, nè al Piccolo Consiglio, nè al Consiglio Federale. Il fatto sembrò molto strano e irregolare ed una polemica potente si risvegliò in tutta la Confederazione.

5) Amtliche Sammlung, Chur 1829, Fünftes Heft, pag. 107.

fiorini, a domandare a questo la prestazione di una garanzia di 200 fiorini. Tale somma doveva assicurare la buona condotta del nuovo cittadino e garantire nello stesso tempo le eventuali spese criminali da lui cagionate. Per uno straniero la garanzia doveva importare una somma di fiorini 300.

La prestazione di tale garanzia non era poi una cosa secondaria nella procedura di naturalizzazione, ma bensì una « *conditio sine qua non* ». L'articolo finale della legge citata concludeva infatti dicendo che, se tale garanzia non è prodotta, nessuna autorità comunale può essere obbligata a distaccare un nuovo certificato d'origine. Però se un Comune trascura questa prescrizione, si rende con questo lui stesso responsabile di tutte le spese criminali del nuovo cittadino e della sua famiglia.

Il legislatore cantonale comprendeva benissimo che i Comuni non avrebbero prestato completa osservanza alle prescrizioni cantonali e concludeva sempre con un articolo ambiguo che, se da una parte rafforzava l'obbligo, dall'altra lasciava piena libertà ai Comuni. Anch'egli capiva che era troppo presto ed inutile attaccare decisamente l'indipendenza dei Comuni che, nonostante tutto, formavano la base del nostro Stato. Tutte queste prescrizioni riguardanti il diritto di cittadinanza furono finalmente raggruppate in una sola legge nel 1823. ⁶⁾

La pluralità dei diritti di cittadinanza comunali è garantita nel primo articolo di questa legge: « Ciasche cittadino di questo Cantone può bensì oltre al suo diritto originario procurarsi altri vicini in altre Communi del Cantone, ma non può però, in adempimento del prescritto costituzionale articolo 23, votare più che in un luogo sulla stessa circolare riguardante affari cantonali, dovendo pure in quell'anno, in cui egli copre delle cariche cantonali qual vicino di quella Commune esercire li suoi diritti politici solamente nella stessa Commune, non potendo sedere durante l'istesso anno d'ufficio nel Gran Consiglio, se non solo per la stessa Commune ».

Più interessante ancora è l'articolo 2 di questa legge che pare faccia un passo indietro e accordi ancora piena libertà ai Comuni nel regolare il diritto di cittadinanza: « A ciasche Comune resta facoltativo di assumere nuovi cittadini comunali o no, ed il permesso d'accordarsi dal Piccolo Consiglio per l'impartizione del vicinato non può portarvi obbligo alcuno per qualsiasi Commune. Laonde resta del pari riservato a ciasche Commune nell'accettare qualche nuovo vicino comunale, di mettere in esecuzione le con-

⁶⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1835, Fascicolo secondo, pag. 158 ss.

dizioni d'accettazione già in essa esistenti o praticate, quand'anche fossero più aggravanti che li requisiti seguenti ».

In poche parole i Comuni erano completamente liberi d'accettare o meno un nuovo cittadino ed anche di determinare le condizioni di naturalizzazione, le quali potevano essere più severe di quelle richieste dal legislatore cantonale ma non meno. In tal modo la libertà dei Comuni era solo apparente, poiché ad essi restava unicamente e completamente soltanto la decisione finale di accettare o meno mentre le condizioni di questa erano loro relativamente imposte dal Cantone, come vedremo in seguito. 7) La loro libertà consisteva quindi soltanto nel fatto che nessuno poteva loro imporre d'accordare il diritto di cittadinanza ad un individuo qualunque.

Percorrendo sempre l'evoluzione storica del diritto di cittadinanza comunale in rapporto alla legislazione cantonale, troviamo, già nel 1835 una nuova « Legge sull'acquisto ed esercizio dei diritti di cittadinanza cantonale, di Lega, giurisdizionale e comunale ». 8) Anche questa riprendeva le prescrizioni precedenti e per quanto concerneva i Comuni, introdusse il divieto d'accettare un non-grigione nella loro cittadinanza, prima che questi non avesse ottenuto dal Gran Consiglio l'assicurazione della cittadinanza. Il Comune, il quale non si sarebbe sottoposto a queste prescrizioni, oltre alla restituzione della somma che avesse ricevuto per la cittadinanza, sarebbe incorso in una multa di uguale importo da versare in favore della cassa cantonale. 9) Una sola eccezione a questo divieto fu introdotta nel 1838 e dice: « Egli è però permesso agli attinenti del Cantone o di singole Comuni del medesimo, d'acquisire la cittadinanza di una Comune senza quella di Giurisdizione, di Lega o del Cantone ». 10)

Con questa legge fu dato un altro colpo all'indipendenza dei Comuni. Se prima il Gran Consiglio poteva soltanto rifiutare la naturalizzazione di un individuo a cittadino comunale, ora egli poteva anche annullare la concessione del diritto di cittadinanza accordata da un Comune, 11) allorquando tutte le prescrizioni richieste dalla legislazione cantonale non fossero applicate. In pratica però furono ben pochi i casi in cui il Cantone annullò l'accettazione di un nuovo cittadino comunale. I Comuni, come vedremo in seguito, possedevano quasi tutti le loro regole di naturalizzazione le quali erano abbastanza severe.

7) v. pag. seguente.

8) Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 3 ss.

9) v. art. 6 della legge del 1835.

10) v. art. 6 aggiunta del 1838 alla legge del 1835.

11) Verhandlungen des Grossen Rathes 1846, pag. 52 e 1847 pag. 42 ss.

Gli influssi e gli sconvolgimenti del movimentato 1848 non dovevano risparmiare neppure il nostro Cantone ed in questo il suo diritto di cittadinanza. La nuova Costituzione Federale, la nuova Costituzione Cantonale, la nuova suddivisione del Cantone in Distretti e Circoli, la scomparsa delle Tre Leghe, delle Alte Giurisdizioni, Giurisdizioni e Comun Grandi, necessitarono un adattamento anche delle prescrizioni riguardanti la cittadinanza. E non fu roba da poco ! Un vero cambiamento radicale ! Basta osservare la « Legge sulla impartizione della cittadinanza cantonale e comunale » ¹²⁾ del 1. marzo 1853. Solo dal titolo vediamo che i diversi diritti di cittadinanza del Cantone furono inesorabilmente ridotti a due, quello cantonale e quello comunale. Gli altri scomparvero con il tramonto delle suddivisioni politiche ed amministrative del Cantone che erano alla loro base.

La cittadinanza cantonale e quella comunale furono dichiarate inseparabili, cosicchè nessuno poteva acquistare la cittadinanza in un Comune senza posseder già quella del Cantone od avere dal Gran Consiglio la dichiarazione di venir accettato qual cittadino cantonale. Viceversa nessuno poteva ottenere la cittadinanza cantonale senza aver già una eventuale accettazione qual cittadino di un Comune del Cantone. ¹³⁾ Questa interdipendenza dei due diritti di cittadinanza rimasti, passò subito alla pratica e le naturalizzazioni avvennero tutte sotto questo sistema. In generale, come risulta dalle trattande del Gran Consiglio, quasi tutti domandavano la cittadinanza cantonale essendosi già assicurata l'accettazione in un Comune, di modo che il diritto di cittadinanza cantonale era subito concesso e non soltanto assicurato o garantito. ¹⁴⁾ In pratica i ruoli si erano in un certo modo capovolti e l'accettazione da parte del Cantone non era più una « *conditio sine qua non* » per l'attribuzione del diritto di cittadinanza comunale, ma bensì l'accettazione eventuale come cittadino di un Comune era condizione indispensabile per l'acquisto della cittadinanza cantonale. Con queste disposizioni la situazione dell'indipendenza dei Comuni fu un po' rafforzata, poichè, in conclusione, erano sempre loro che decidevano in ultima analisi se un individuo doveva o no essere accettato, sia nella cerchia dei cittadini comunali che cantonali.

Questi principii rimasero in vigore fino al 1937, anno in cui entrò in vigore l'attuale « Legge sull'acquisto del diritto di cittadinanza cantonale e comunale e sulla rinuncia a questo diritto ».

¹²⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1857, Fascicolo primo, pag. 92 ss.

¹³⁾ v. Art. 1, legge del 1853.

¹⁴⁾ Verhandlungen des Grossen Raths, 1850, pag. 30 e 74.

Per quanto concerne il diritto di cittadinanza comunale essa riprese, in linea di massima, le prescrizioni ed i principii dell'antica legge del 1853. Il diritto di cittadinanza cantonale può essere concesso solo in base alla promessa di un diritto di cittadinanza comunale ed il diritto di cittadinanza comunale diventa effettivo dopo la concessione di quello cantonale.¹⁵⁾ Pei Comuni poi, il saldo passivo dei quali è stato assunto dal Cantone, occorre, prima dell'accettazione di una naturalizzazione, il permesso del Piccolo Consiglio.¹⁶⁾

Così al momento attuale, per quanto riguarda i rapporti fra Cantone e Comune nel campo della cittadinanza, ci troviamo, in generale, nelle stesse condizioni che nel 1853, anche se le leggi cantonali sono più precise e più severe nelle disposizioni restringenti i poteri dei Comuni.

2) Contenuto del diritto di cittadinanza comunale.

Anticamente la qualità di cittadino comunale non conosceva nessuna restrizione. Dal fatto che una persona abitava nel paese essa era considerata come cittadina e possedeva tutti i diritti sia politici che economici e partecipava così pienamente alla vita politica ed economica del Comune. Ma coll'aumentare della popolazione e specialmente con l'aumento degli stranieri, che si stabilivano nel nostro Cantone nel XVII e XVIII secolo, i Comuni si videro costretti ad emanare delle leggi per salvaguardare il loro patrimonio materiale e spirituale. Il primo passo fu fatto con la costituzione di un circolo chiuso di beneficiari di questi diritti comunali, basandosi generalmente sulla proprietà di fondi o case sul territorio del Comune.¹⁷⁾ A questo scopo furono emanate leggi e regolamenti molto severi che sottoponevano a delle condizioni gravissime quegli stranieri che volevano entrare in questo circolo di cittadini. La maggior parte dei Comuni si tenne ad imporre a costoro il pagamento di forti somme, mentre altri proibivano completamente l'accettazione di nuovi cittadini.¹⁸⁾

Il domicilio però rimase generalmente libero, di modo che si formarono due classi di abitanti: patrizi o cittadini completi e do-

¹⁵⁾ v. Art. 1, legge del 1937.

¹⁶⁾ v. Art. 3, legge del 1937.

¹⁷⁾ Rüttimann J. pag. 45.

¹⁸⁾ Seewis decise nel 1739 di non accettar nessuno per un periodo di 50 anni (archivio comunale di Seewis, Bücher I S. 57).

Tinzen decise nel 1669 di non accettar nessuno per un periodo di 50 anni ed inoltre d'infliggere una multa di 1000 Gulden a colui che avesse votato per una nuova accettazione (Archivio comunale di Tinzen, Pergamena del 20 aprile 1669).

miciliati o cittadini ristretti. Questi ultimi appartenevano di fatto al Comune ma non possedevano nessun diritto di godimento nè di partecipazione alla vita politica. Quindi, dato che il domicilio non comportava nessun diritto, potevano essere scacciati dal Comune senza discussioni. ¹⁹⁾ Così, fino dopo la Mediazione, essere patrizio di un Comune significava essere elettore ed essere eleggibile, ed avere il diritto di voto negli affari comunali. ²⁰⁾ Il non-patrizio, fosse egli cittadino cantonale, confederato o straniero, era privato dei suoi diritti. Soltanto il patrizio aveva il diritto di partecipare alle deliberazioni sugli affari del Comune, alla gestione comunale e all'usufrutto dei beni del Comune. Stabilendosi però altrove, anche il patrizio non acquistava l'esercizio dei diritti politici ed il godimento dei beni patriziali nel Comune del suo domicilio. ²¹⁾

a) **I diritti politici:** diritto di voto e diritto d'eleggibilità.

Fino al 1853, data dell'entrata in vigore della legge cantonale sul domicilio, i diritti politici nel seno del Comune erano esclusivamente esercitati dai cittadini. Questi, riuniti nell'Assemblea patriziale, che era l'organo supremo del Comune, emanavano gli Statuti comunali i quali erano validi senza alcuna accettazione da parte del Governo, a condizione che non contenessero nulla di contrario alle leggi cantonali. L'Assemblea patriziale nominava fra i suoi membri, la Sovastranza comunale, la quale era poi anche organo del Governo, ed era essa pure che accettava i nuovi cittadini. Una cosa strana si manifestò nei Comuni dell'Engadina Alta, dove, per mancanza di patrizi abitanti nel loro Comune, fu accordato il diritto d'eleggibilità ai cittadini svizzeri domiciliati. ²²⁾ Fu forse questo il primo passo verso la fine dell'assoluta appartenenza di questi diritti politici ai patrizi. Se esaminiamo un po' la condizione dei domiciliati di fronte ai patrizi, comprendiamo benissimo perchè questi domiciliati fossero malcontenti e perchè cercassero con ogni mezzo di migliorare la loro condizione. I patrizi riuscirono sempre a mantenere i loro diritti fino a quando l'aumento notevole del numero di questi domiciliati, obbligò il Governo cantonale ad emanare lui delle prescrizioni a questo riguardo. Queste prescrizioni furono raggruppate nella legge sul domicilio del 1853. ²³⁾ L'articolo 4 dice infatti: « Il domiciliato

¹⁹⁾ Pedotti C. pag. 25 ss.

²⁰⁾ Costituzione cantonale del 1814, art. 23.

²¹⁾ Liebeskind W. A. pag. 369 a.

²²⁾ Desax J.: Die Bündner politische Gemeinde und ihr Eigentum. Chur 1934, pag. 13.

²³⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1857, Fascicolo primo, pag. 108 ss.

gode di tutti i diritti di cittadinanza del Comune nel quale si è stabilito, eccetto quello di votare negli affari comunali e di partecipazione ai beni del Comune o delle Corporazioni. In particolare gli sono assicurate le libertà d'industria e quella di acquistare ed alienare beni territoriali, conformandosi alle leggi ed ordinanze vigenti ».

Esaminando bene questa legge, pare che il Cantone abbia voluto, proprio lui, proteggere i diritti del patriziato contro l'invasione dei domiciliati. Ma volendo, d'altra parte, accordare alcuni diritti indispensabili a questa grande classe d'abitanti, dovette in un certo modo separare in due la popolazione di un Comune, ponendo così l'inizio della famosa separazione fra Comune patrizio e Comune politico, che sollevò nel nostro Cantone delle grandi polemiche le quali continuano ancora al giorno d'oggi. ²⁴⁾

Se vogliamo ora farci un'idea dello stato dei diritti dei cittadini dopo l'entrata in vigore di questa nuova legge, basta osservare la domanda inoltrata, nell'ottobre 1865, da 18 domiciliati nella città di Coira, all'Assemblea Federale. ²⁵⁾ Tale domanda che fu redatta in nome di tutti i domiciliati, attaccò anzitutto la Costituzione federale del 1848 dicendo che la libertà di domicilio, garantita da questa, aveva raggiunto solo parzialmente il suo scopo, poichè essa non si era opposta ai Comuni con la stessa energia che ai Cantoni, cosicchè i Comuni avevano ancora troppa libertà di fronte ai cittadini svizzeri domiciliati. « Nel Canton Grigioni e anche nella città di Coira, così continua la domanda, il Comune è formato esclusivamente dai patrizi e per conseguenza anche l'amministrazione del patrimonio patriziale con tutte le altre amministrazioni di polizia, strade, edifici, chiese, scuole, ecc. sono rimaste completamente ristrette ed anemiche di fronte all'evoluzione del Comune e dei suoi abitanti.

La completa amministrazione comunale giace nelle mani della Corporazione patrizia ed i domiciliati sono esclusi sotto ogni riguardo e da ogni partecipazione alla cosa pubblica.

Nel Canton Grigioni non bisogna in nessun caso aspettarsi una legge sul domicilio basata su principii liberali, fino a quando le leggi dovranno essere sottoposte al popolo per l'accettazione, e tanto meno dato che il patriziato, oltre ai privilegi politici, possiede anche dei privilegi finanziari garantiti dalle leggi comunali. Lo stesso Gran Consiglio dei Grigioni è, in grande maggioranza,

²⁴⁾ v. Cahannes G.: Bürgergemeinde und politische Gemeinde in Graubünden. Diss. Bern 1930.

v. Desax J.: Die Bündner politische Gemeinde und ihr Eigentum. Chur 1934.

²⁵⁾ Denkschrift in der Kantonsbibliothek, gezeichnet Bl. 19., pag. 7.

contrario a questi principi ed ha ancora durante l'anno corrente, rigettate delle mozioni tendenti a questo scopo.

Nei Grigioni si considera diritto storico e buon costume lo spadroneggiare sopra i domiciliati come se fossero una classe umana priva di ogni diritto, e sfruttarli finanziariamente in ogni modo..... La semplice prescrizione che, in rapporto al diritto di voto negli affari comunali, il cittadino svizzero deve essere trattato nello stesso modo che il cittadino cantonale, non ha più nessun senso, poichè tanto l'uno che l'altro sono completamente esclusi dal diritto di voto, come ne è il caso nei Grigioni. Se la Costituzione federale vuole raggiungere il suo scopo, deve lei stessa fare un passo avanti e trasportare il diritto di voto negli affari comunali, nella legge federale. Appena sarà concesso ai domiciliati, per via federale, il diritto di voto su cose comunali, scomparirà ben presto e da sola anche questa restrizione dell'amministrazione corporativa ».

Questa domanda dei domiciliati dimostra chiaramente come i patrizi dei Comuni grigionesi fossero attaccati ai privilegi e diritti inerenti alla cittadinanza. Però non c'è da meravigliarsi, poichè il nostro Cantone, entrato nella Confederazione nel 1803, conservò sempre vivo il sentimento ed il ricordo della Repubblica delle Tre Leghe ed i grigioni certamente non vedevano di buon occhio che tutti gli svizzeri domiciliati potessero immischiarsi nelle cose delle loro Corporazioni patrizie.

Con queste idee generali arriviamo al 1874, ed i cittadini sono sempre gli unici proprietari dei diritti di voto e di eleggibilità. Nessun Comune, se non costretto da circostanze speciali, come fu il caso per l'Engadina Alta, ²⁶⁾ toccò questa supremazia dei patrizi. E, se non fosse stato il legislatore cantonale e quello federale a proteggere i domiciliati, avremmo ancor oggi questa completa esclusione dei domiciliati dalla vita politica ed economica interna del Comune e la separazione del Comune in patriziale e politico. Per conseguenza avremmo avuto una lotta continua fra questi, ciò che avrebbe riempita di difficoltà e sconcerti la vita interna di ogni Comune. ²⁷⁾

Il 1874, anno di grandi eventi legislativi sia nel campo federale che cantonale, portò la soluzione di questi problemi di diritto pubblico. Anzitutto la Costituzione federale marcò una tappa decisiva: l'articolo 43 lemma 4 dice infatti: « Lo svizzero domiciliato gode, al luogo del suo domicilio, tutti i diritti dei cittadini del Cantone e, con questi, tutti i diritti dei patrizi del Comune. La

²⁶⁾ V. pag. 35, nota 22.

²⁷⁾ Gengel Ständerat: in « Der Freie Rätler », Nr. 4 del 6 gennaio 1874.

partecipazione ai beni patriziali e delle Corporazioni ed il diritto di voto negli affari puramente patriziali sono esclusi da questi diritti a meno che la legislazione cantonale non decida altrimenti ».

E' questa l'ammissione, imposta dalla Confederazione, dei confederati alla discussione e decisione di tutti gli affari comunali che non sono di natura nettamente patriziale.²⁸⁾ Così, nel campo del diritto di voto in materia comunale, a parte gli affari patriziali, la differenza fra patrizi, cittadini del Cantone e confederati, domiciliati da tre mesi nel Comune, non esiste più.²⁹⁾ La parte di amministrazione comunale che non ha un carattere prettamente patriziale, non appartiene più ai soli patrizi. Ogni cittadino svizzero maggiorenne, di sesso maschile, domiciliato nel Comune, ha accesso all'Assemblea comunale in virtù del suo domicilio nel Comune.

Una certa libertà è lasciata alle legislazioni cantonali ma in due campi soltanto.

I Cantoni possono incaricare il Comune d'abitanti anche dell'amministrazione patriziale, riservando il diritto di voto negli affari patriziali ai soli cittadini del luogo.

Un'altra soluzione è la creazione di due amministrazioni distinte: patriziato e municipalità, aventi ognuna organi propri.

Alcuni Cantoni, in fine, adottarono una soluzione intermedia: i membri delle municipalità che erano patrizi del luogo, formavano una sezione per l'amministrazione degli affari patriziali.

Quest'ultima fu quella adottata anche dal nostro Cantone nella « Legge sul domicilio di cittadini svizzeri » del 1874, tutt'ora in vigore.

Noi non vogliamo ora entrare nella polemica del dualismo comunale, tanto attuale nel nostro Cantone, ma teniamo a far notare che un dualismo essenziale non c'è e che nemmeno una completa unità comunale non esiste. Un tempo avevamo distintamente il Comune politico e quello patriziale garantiti entrambi dalle leggi. Ora queste, senza distruggere nè l'uno nè l'altro, attribuiscono all'uno ed all'altro delle competenze, ciò che significa l'esistenza d'entrambi. Questo è certamente un fatto che nessuno vorrà contrastare. Però quello che più ci pare interessante è il seguente ragionamento sul soggetto di diritto e d'obbligo nel seno del Comune: i patrizi di un Comune sono nello stesso tempo membri del Comune d'abitanti e della Comunità patriziale, quindi abbiamo gli stessi soggetti da una parte che dall'altra, ciò che tende

²⁸⁾ Liebeskind W. A. pag. 374 a.

²⁹⁾ Costituzione federale 1874, art. 43 lemma 5.

alla conclusione dell'unità comunale: ma tutti i membri del Comune di abitanti non sono membri della Comunità patriziale, ciò che porta senz'altro al dualismo, il quale è in un certo modo garantito dalla legge la quale attribuisce tanto all'uno che all'altro delle competenze precise. ³⁰⁾

Ma ritorniamo ora ai nostri diritti politici !

Con la legge del 1874 siamo nelle condizioni attuali di questi diritti. I patrizi perdono inesorabilmente i loro privilegi ed i domiciliati sono quasi uguagliati a questi. I cittadini svizzeri domiciliati hanno gli stessi diritti dei patrizi con queste restrizioni: In affari comunali di natura politica ed in materie generali di amministrazione il domiciliato svizzero acquista il diritto di voto dopo tre mesi di domicilio; egli resta escluso dal diritto di voto nelle questioni che formano i privilegi ed i diritti speciali dei patrizi, che sono elencati all'articolo 16 della legge succitata: ³¹⁾

- 1) Accettazione nella cittadinanza,
- 2) Fondo pauperile e beni comunali distribuiti,
- 3) Alienazione di proprietà comunali,
- 4) Fissazione della tassa pel godimento delle utilità comunali.

I 221 Comuni grigioni dovettero accontentarsi di trascrivere queste prescrizioni nei loro Statuti e, se li passiamo in rivista vediamo che tutti hanno riservato un capitolo speciale alle prescrizioni concernenti la Corporazione patriziale, nel quale non c'è, per quanto riguarda il diritto di voto, che l'articolo 16 della legge cantonale sul domicilio. Così troviamo nello « Statuto del Comune di Roveredo » del 1876, in quello di Leggia del 1891, in quello di Soazza del 1878, in quello di Mesocco del 1877 e del 1895, in quello di Rossa del 1887, nella « Costituzione comunale » di Poschiavo del 1879, nella « Verfassung der Gemeinde St. Moritz » del 1894, in quella di Vicosoprano del 1904, nella « Verfassung der Gemeinde Maienfeld » del 1878 e altre ancora.

Nello « Statuto del Comune di Rossa » del 1887 troviamo :

« Comune patriziale.

art. 29: Il Comune patriziale si compone di tutte le famiglie patrizie di Rossa iscritte nel libro civico.

Esso è il legittimo proprietario e disponente, a termini di legge, di tutti i beni.

art. 30: I suoi attributi vengono esercitati:

- 1) Dall'Assemblea patriziale, la quale accorda il diritto di cittadinanza patriziale.

³⁰⁾ Legge sul domicilio di cittadini svizzeri del 1874, art. 16.

³¹⁾ V. nota 30 e pag. 19.

- 2) Esercita il diritto di alienazione della sua proprietà nei limiti della legge.
- 3) Fissa le tasse di congodimento per le utilità patriziali da pagarsi dai domiciliati, a norma di legge.
- 4) Nomina il Consiglio patriziale il medesimo giorno dell'elezione del Consiglio comunale politico ».

Nella « Costituzione comunale » di Poschiavo pure troviamo:
« II. Corpo dei patrizi.

art. 16: L'Assemblea patriziale è composta dei soli cittadini del Comune. Ad essa spetta:

- a) l'accettazione nella cittadinanza;
- b) l'amministrazione e proprietà del fondo pauperile;
- c) l'alienazione di proprietà comunali;
- d) la fissazione di tasse sui domiciliati pel godimento dei beni comunali.

Le Autorità, Consiglio e Giunta, si compongono dei membri cittadini funzionanti anche nell'Autorità del Comune politico e si completano coi rispettivi loro supplenti patrizi.

art. 17: Compete alla Giunta patriziale di cedere fondo comunale per rettificazioni di confini e costruzioni d'edifici, sino alla misura di 500 metri quadrati ».

Queste disposizioni sono tutt'ora in vigore sia nel campo cantonale che comunale. L'ultimo cambiamento che intervenne è soltanto d'ordine formale. Infatti alcuni Comuni che cambiarono o modificarono la loro Costituzione dopo il 1900 emanarono separatamente la Costituzione del Comune politico da quella del Comune patriziale. Tale fu il caso del Comune di San Vittore nel 1911-1913, di Roveredo nel 1915 e di Soazza nel 1922.

In questo modo al momento attuale solo i patrizi possono usare del diritto di voto negli affari della Comunità patriziale. Perciò l'amministrazione dei beni del patriziato, come vedremo in seguito, ³²⁾ appartiene ai patrizi stessi. Questo spiega perché fino al giorno d'oggi l'accettazione di un nuovo cittadino in un Comune è rimasta completamente in balia del patriziato. ³³⁾

³²⁾ V. capitolo seguente.

³³⁾ Fleiner F.: Schweizerischen Bundesstaatsrecht. Tübingen 1923, pag. 93-94: « Das Stimmrecht in Angelegenheiten der Ortsbürgergemeinde können allein Ortsbürger ausüben. Infolgedessen liegt die Verwaltung des Vermögens der Ortsbürgergemeinde in den Händen der Ortsbürger selbst. Das erklärt weshalb die Aufnahme eines Schweizer oder Ausländers in einen Ortsbürgerverband bis zum heutigen Tag dem freien Ermessen der Ortsbürgergemeinde anheimgestellt geblieben ist ».